

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	<b>1 di 8</b>

Rev.	Data	Motivo Revisione	Emissione: Rappresentante Legale
0	30/06/21	Prima Emissione	Archimed Srl

### 1) DEFINIZIONE

Per “whistleblowing” si intende *qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell’integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, della normativa anticorruzione nonché delle procedure interne adottate dalla Società, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.*

### 2) SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA

La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del dipendente o altro soggetto (whistleblower) che segnala illeciti, ai sensi dell’ar. 54 bis del D.LGS 165/2001 come da ultimo modificato dalla Legge 179/2017, più in particolare l’articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all’articolo 6 (“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”) una nuova previsione che inquadra nell’ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. In assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti o di adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 l’Anac può applicare sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro).

### 3) SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNA SEGNALAZIONE

Possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite e di irregolarità, in ragione del proprio rapporto di lavoro presso la società, le seguenti categorie di soggetti:

- I vertici aziendali e i componenti degli organi sociali
- I lavoratori subordinati, i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi, i consulenti e i collaboratori a vario titolo.

### 4) DESTINATARI E SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere indirizzate all’Odv, in ragione delle sfere di propria competenza e secondo le modalità di cui al punto 7). Qualora la segnalazione venga inviata ad un superiore gerarchico, essa deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, all’Odv al quale ne è rimessa la gestione e la adozione delle opportune cautele per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, che non può essere rivelata, e del contenuto della segnalazione (non procedendo in questo caso alla protocollazione della segnalazione, che dovrà essere

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	<b>2 di 8</b>

consegnata in busta chiusa ai soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni, inviando alla casella di posta elettronica dedicata l'eventuale segnalazione pervenuta via e-mail e provvedendo in seguito alla cancellazione del messaggio).

Le segnalazioni possono essere inviate anche direttamente all'ANAC.

#### **5) TUTELA E GRADUAZIONE DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE**

In linea di principio, in ossequio all'art. 54 bis comma 3 del d.lgs 165/2001, l'identità del segnalante non può essere rivelata. Tuttavia, nell'ambito del procedimento penale che eventualmente dovesse conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito dell'eventuale procedimento attivato dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. In caso di attivazione di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni e sottratta, altresì, all'accesso civico generalizzato previsto dal d.Lgs. 33/2013. In ossequio all'art. 54 bis, comma 9) le tutele di riservatezza non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di colpevolezza o colpa grave.

#### **6) OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

Devono essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico ed a salvaguardia dell'integrità della Società. Indispensabile è che tali segnalazioni siano riferibili al personale e/o all'ambito di intervento della società e rientrino all'interno delle fattispecie di reato previste e disciplinate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 231/2001.

Più dettagliatamente la segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- a) Penalmente rilevanti (l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione come pure i comportamenti connotati da abuso di potere o nelle ipotesi in cui si verifichi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso privato delle funzioni attribuite)
- b) Poste in essere in violazione dei Codici di comportamento (Codice Etico, Modello 231/2001, Legge 241/90) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili
- c) Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla società Archimed Srl, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	<b>3 di 8</b>

La segnalazione non potrà riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico (fatti salvi i casi espressamente previsti), i colleghi o i referenti aziendali.

## **7) CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

Il Segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione nella Società
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. E' indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal Segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:

Le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento della Società;

Le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;

Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;

Si precisa che le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità di seguito precisate, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il segnalante (whistleblower) che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

## **8) MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione deve essere in ogni caso sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento del segnalante, atteso che le varie forme di tutela previste in materia di Whistleblowing possono essere accordate unicamente a soggetti individuabili e riconoscibili.

La segnalazione deve essere presentata mediante invio, alla casella di posta elettronica dell'Odv all'indirizzo [231@ergon.palermo.it](mailto:231@ergon.palermo.it). L'identità del Segnalante sarà conosciuta solo dall'Odv, che è tenuto a garantirne la riservatezza.

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	<b>4 di 8</b>

L'Odv ricevuta la segnalazione, identifica il Segnalante in base alle generalità, alla qualifica ed il ruolo e separa immediatamente tali dati identificativi dal contenuto della segnalazione, attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi. In tal modo sarà possibile verificare la fondatezza della segnalazione in modalità anonima e, solo nei casi in cui sia strettamente necessario, rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del Segnalante.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei sopraelencati casi di esclusione sono archiviate dall' Odv ed i relativi provvedimenti di archiviazione sono pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito della Società per un periodo di 2 anni: in essi viene omesso qualsiasi riferimento ai dati identificativi del Segnalante, indicando esclusivamente il codice sostitutivo dei dati identificativi, nonché l'ambito o la materia cui afferiscono. Nelle suddette ipotesi, l'archiviazione potrà essere preceduta dalla richiesta al Segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. Le segnalazioni di condotte illecite riferibili al personale o all'ambito di intervento di altri enti saranno trasmesse con le necessarie cautele agli enti eventualmente competenti.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse coinvolgere l'RPCT o altro organo di controllo (Collegio Sindacale, Odv, a titolo esemplificativo), la segnalazione va inoltrata direttamente all'ANAC.

#### **9) ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

Va premesso che nei limiti necessari per lo svolgimento della attività di verifica della segnalazione, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei soggetti destinatari della segnalazione sono tutelati dal segreto, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Odv che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nell'interesse generale e di tutte le parti coinvolte, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Al fine della gestione delle pratiche di segnalazione, l'Odv può avvalersi della collaborazione del personale di supporto e delle competenti strutture aziendali. Questi ultimi sono, in esito a formale investitura, soggetti tutti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'Odv e dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite e connesse ai particolari trattamenti. L'Odv, durante questa fase, può avvalersi del supporto del RPCT soggetto allo stesso obbligo di riservatezza previsto per l'Odv.

Il segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, inviando una richiesta via e-mail alla casella di posta elettronica sopra indicata.

Entro un termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della segnalazione, l'Odv conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	5 di 8

- all'archiviazione della segnalazione, qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria;
- all'inoltro della segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza;
- a dare comunicazione del fatto segnalato, evidenziando che si tratta di una segnalazione su cui c'è una rafforzata tutela della riservatezza, all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

L'Odv provvede, inoltre, a dare notizia dell'esito del procedimento al segnalante che abbia indicato almeno un recapito fatte salve le informazioni ricoperte da segreto istruttorio o da altri vincoli normativi.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Odv provvede alla immediata trasmissione al rappresentante legale della società al fine dell'inoltro alla competente autorità giudiziaria o contabile evidenziando che si tratta di una segnalazione ex art 54bis, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 54 bis comma 3 d.lgs. 165/2001.

In tali casi, il segnalante deve essere preventivamente avvisato, con le medesime modalità di comunicazione della segnalazione, della eventualità che la sua segnalazione potrà essere inviata all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'Anac determinerà l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

## **10) FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE**

Le forme di tutela del segnalante sono quelle previste a livello normativo (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001):

- Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	<b>6 di 8</b>

e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 recepita con Legge Regionale 13/1993. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

**- Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.**

Ai sensi della normativa in materia di whistleblowing, il segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Odv. Questi ultimi, valutano la sussistenza degli elementi, decidono tempestivamente in ordine all'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per segnalare il procedimento disciplinare da adottare nei confronti dell'autore della discriminazione. L'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere, in ogni caso, comunicata all'Anac direttamente dallo stesso.

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2 dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'Anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

**11) FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA**

Ciascun soggetto al quale è stata inviata la contestazione dell'addebito, mediante comunicazione dell'avvio del procedimento ha facoltà di :

- a) accedere ai documenti del procedimento nel rispetto delle modalità e nei termini previsti di riservatezza del segnalante;
- b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti e deduzioni, che sono valutati ove pertinenti all'oggetto del procedimento

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	7 di 8

c) formulare istanza di audizione innanzi all'Odv entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione dell'addebito

Il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni a seguito di motivata richiesta del/dei soggetto/i cui la comunicazione è stata inviata

L'Odv può chiedere ulteriori informazioni, chiarimenti atti e documenti a ciascuno dei soggetti cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché a coloro che eventualmente possono fornire informazioni utili per l'istruttoria.

L'Odv, ove necessario, può convocare in audizione, anche su richiesta, il soggetto responsabile, il segnalante nonché coloro che possono fornire informazioni utili per l'istruttoria.

La richiesta di essere auditi deve essere motivata.

L'Odv comunica agli interessati la data e il luogo dell'audizione. Tale data può essere differita su richiesta motivata del soggetto destinatario della convocazione, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Nel corso delle audizioni il soggetto audito può farsi assistere da un legale di fiducia.

Dell'audizione deve essere redatto verbale, sottoscritto da tutti i soggetti presenti all'atto. Il verbale può essere redatto in duplice copia per il rilascio, ove richiesto, all'interessato.

L'Odv, esaminata la documentazione acquisita agli atti, ivi compresi i verbali delle audizioni eventualmente espletate, può:

- a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire oppure richiedere un approfondimento tecnico e/o giuridico, qualora emergano elementi che configurino una diversa qualificazione dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione
- b) proporre l'archiviazione del procedimento, adeguatamente motivata, qualora non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'irrogazione di sanzione;
- c) proporre, ritenendo fondate, in via di fatto e di diritto, la contestazione dell'addebito proporre l'avvio del procedimento per la irrogazione di sanzione.

## **12) RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**

Come espressamente previsto dall'articolo 54 bis, comma 9, del D. Lgs n. 165/2001, le presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

In nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o che

<b>Archimed Srl Nefrologia e Dialisi</b>	<b>Procedura per la segnalazione degli illeciti ai sensi della Legge 179/2017</b>	<b>05_Procedura Whistleblowing_Archimed Srl .docx</b>		
		Rev.	Data	Foglio
		00	30/06/2021	<b>8 di 8</b>

danno luogo a responsabilità extracontrattuale. Nel caso di sentenza di primo grado sfavorevole al Segnalante, cesseranno le condizioni di tutela dello stesso, ferma restando l'adozione di altre misure.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

### 13) MODALITA' DI INOLTRO ALL'ANAC

Le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all'Autorità di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.

ARCHIMED SRL